

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ESONERI PARZIALI

ISEE per UNIVERSITÀ'

Con l'entrata in vigore del DPCM 159/2013 le tipologie di ISEE e ISEEU previste dalla precedente normativa confluiscono in un unico ISEE per le prestazioni per il diritto universitario. Tale nuovo ISEE viene rilasciato dai Centri di assistenza fiscale (CAF) o dall'INPS compilando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.). **L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)** viene definito come la somma dei redditi prodotti nell'ambito del nucleo familiare convenzionale a cui va aggiunto il 20% del valore del patrimonio dello stesso nucleo familiare, diviso il coefficiente del nucleo familiare determinato in base al numero dei componenti del nucleo stesso.

Limiti di patrimonio

Per poter accedere agli esoneri parziali, lo studente deve rientrare, oltre ai limiti di reddito indicati nelle previste fasce contributive, anche nei limiti massimi di patrimonio indicati nella seguente tabella A.

Pertanto, i valori relativi all'ISPE non devono superare i limiti massimi sotto indicati con riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare:

Tabella A

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	LIMITI MASSIMI INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE EQUIVALENTE (ISPE)
1	€ 35.434,77
2	€ 55.632,59
3	€ 72.286,93
4	€ 87.169,54
5	€ 100.989,09
6	€ 113.391,27
7	€ 125.793,43
8	€ 138.196,16
9	€ 150.597,77
10	€ 162.999,96
Per ogni ulteriore componente	Limite massimo fascia inferiore + 0,2%

Qualora il valore patrimoniale ISPE superi il limite massimo riportato nella Tabella A, in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, lo studente sarà collocato nella XIV^a fascia contributiva.

Composizione nucleo familiare

Ai fini dell'ISEE il nucleo familiare del dichiarante è generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), salvo alcune eccezioni di seguito presentate.

E' utile anticipare che, salvo casi particolari, i coniugi ed i figli minori, anche se non conviventi, fanno parte dello stesso nucleo e che a questi soggetti devono essere aggiunte le altre persone presenti sullo stato di famiglia. Gli unici altri soggetti non inclusi nello stato di famiglia che possono essere ordinariamente aggregati sono i figli maggiorenni, non conviventi se a carico fiscale dei genitori, se non sono coniugati e non hanno figli. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono **nuclei familiari distinti** esclusivamente nei seguenti casi:

- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; non basta, cioè che vi sia una separazione di fatto ma è sempre necessaria l'esistenza di un provvedimento del giudice;
- quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare per condotta pregiudizievole al figlio;
- quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.

Nel caso di separazione legale o divorzio, si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente; anche se i genitori fanno parte di due diversi nuclei, in assenza, però, di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello di entrambi i genitori.

Lo studente può dichiararsi **economicamente indipendente** e, quindi, il suo reddito non è cumulato con quello prodotto dai componenti del suo nucleo familiare di origine, se ha una residenza, da almeno due anni, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, in alloggio non di proprietà di un suo membro e con redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Il fattore di equivalenza, riportato nella Tabella B, dipende dal numero dei componenti il nucleo familiare convenzionale, che deve essere aumentato di una unità per ognuno dei seguenti casi in cui lo studente autocertifichi, inserendo on-line:

- la presenza di un solo genitore (separato, divorziato, vedovo, ragazza madre, ragazzo padre o qualora si trovi in una delle suddette condizioni lo stesso studente dichiarante);
- la presenza di una persona non autosufficiente con invalidità riconosciuta pari al 100%;
- la presenza di un altro studente universitario che non percepisce reddito e non abbia superato i 26 anni di età alla data di presentazione della domanda di esonero;
- il proprio *status* di studente con disabilità pari o superiore al 50% e fino al 65%.

Tabella B

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	COEFFICIENTE
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
6	3,20
7	3,55
8	3,90
9	4,25
10	4,60
Per ogni ulteriore componente	+ 0,35

Inserimento on-line dell'autocertificazione ISEE

Gli studenti italiani e stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia, il cui nucleo familiare possiede redditi e/o patrimoni in Italia, devono rivolgersi esclusivamente agli uffici competenti (CAF, Sedi territoriali dell'INPS) per richiedere l'attestazione ISEE per UNIVERSITA' riferita ai redditi prodotti e al patrimonio posseduto dal nucleo familiare nell'**anno 2014**. L'attestazione è gratuita ed ha **validità annuale**.

A decorrere dal 1° agosto 2015 e fino al 20 dicembre 2015, è possibile procedere all'inserimento on-line dei dati riportati nell'autocertificazione ISEE, accedendo al Portale dello Studente e seguendo le apposite istruzioni. Al termine dell'inserimento dell'ISEE on-line, lo studente deve cliccare sul tasto **"CONFERMA"** e **stampare la pagina costituente ricevuta comprovante l'effettivo inserimento dei dati**. Gli studenti che **non autocertificano** il proprio ISEE sono collocati automaticamente in **XIV^a fascia** e devono, quindi, versare l'importo massimo della contribuzione previsto per quella fascia.

Autocertificare i propri dati ISEE NON E' OBBLIGATORIO.

Gli studenti che, dopo aver presentato la richiesta di riduzione della contribuzione, si accorgano di aver commesso errori nell'inserimento dei dati, possono recarsi presso il Settore Diritto allo Studio-Tasse e contributi per chiedere di apportare le opportune correzioni entro e non oltre il **24 gennaio 2016**.

Tardivo inserimento autocertificazione ISEE

Per gli inserimenti on-line dell'autocertificazione ISEE oltre il 20 dicembre 2015 ed entro e non oltre il 24 gennaio 2016, è previsto il pagamento di un diritto di mora di importo pari a 100,00 euro.